

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA PER EVENTI DA SVOLGERSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 MAGGIO E IL 30 SETTEMBRE 2024 APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 948 DEL 23/04/2024.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Avviso si intende per:

- a) "Richiesta o istanza": La domanda presentata dal richiedente secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Avviso.
- b) "Contributo": L'erogazione di una somma di denaro ovvero nell'attribuzione di un vantaggio economico diverso dall'erogazione di denaro, quale benefici, anche sotto forma di promozione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, concesso secondo le modalità previste nel presente Avviso.
- c) "Scontrino parlante": scontrino fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell'acquisto con indicazione del tipo di prodotto acquistato ed al quale sono associati dati identificativi del cliente.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Avviso stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7, del Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 dello stesso Regolamento e nel rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 3 – Beneficiari

1. I contributi possono essere richiesti, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del presente Avviso, da enti pubblici e privati, associazioni, organismi rappresentativi di forze sociali e sindacali.
2. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
3. Le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le cooperative sociali per accedere ai contributi di cui al presente avviso dovranno obbligatoriamente essere iscritte nei rispettivi registri/albo di riferimento.
4. Al momento della presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente deve essere costituito da non meno di sei mesi.

Art. 4 - Ambiti di intervento e settori di attività

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi esclusivamente per la realizzazione di eventi nei seguenti ambiti di intervento:



- il sostegno alle attività culturali e sportive nonché ai servizi didattico formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale, ivi inclusi, i Centri universitari sportivi;
 - la promozione di iniziative e servizi di mutuo sostegno fra studenti e fra cittadini in formazione;
 - la promozione di attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, sportive e di utilità sociale che abbiano ricadute positive sugli studenti universitari del Lazio.
2. Sono ammesse a contributo le iniziative che si svolgono sul territorio della Regione Lazio.
3. Sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.

Art. 5 - Limite massimo del contributo

1. Il finanziamento del contributo è ammesso in misura non superiore all'70% del costo complessivo dell'iniziativa, e comunque in base a quanto previsto dall'art. 11, del Regolamento per la concessione di patrocinii e di contributi dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo, devono essere redatte utilizzando, a pena di inammissibilità, lo schema allegato al presente Avviso (All. A e B), reperibile sul sito istituzionale di DiSCo, in Amministrazione Trasparente - Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità".
2. Le dichiarazioni rese nell'istanza di contributo, sottoscritte con firma digitale o con firma autografa dal legale rappresentante del proponente, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000. In caso di firma autografa, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e successivamente stampata, sottoscritta e scansionata ai fini del successivo invio.
3. La richiesta di contributo, come sopra specificato, deve contenere, pena la inammissibilità:
- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
 - b) relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
 - d) l'importo del contributo richiesto;
 - e) l'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) l'impegno ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo di DiSCo Lazio";
 - g) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
 - h) la dichiarazione del legale rappresentante di essere iscritto all'albo/registo regionale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Avviso ovvero di aver concluso la procedura di iscrizione on-line all'albo/registri regionali di riferimento, alla data di scadenza del bando di cui al presente avviso;

i) la dichiarazione del legale rappresentante di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

4. In caso di presentazione di istanza di contributo mediante firma autografa, all'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità del legale rappresentante del richiedente.

5. **Le istanze di contributo** di cui al presente avviso, redatte utilizzando lo schema allegato al presente Avviso, **dovranno riguardare eventi da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre 2024.**

6. Le istanze **dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della data di avvio dell'evento oggetto di richiesta**, come di seguito indicato:

- invio a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto: "Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'art 7 del REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI CONTRIBUTI DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA per eventi da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre 2024 nell'ambito dell'Avviso pubblico approvato con determinazione direttoriale n. 948 del 23/04/2024", al seguente indirizzo: protocollo@pec.laziodisco.it, corredata dei documenti sopra specificati, che dovranno essere scansionati in un unico file in formato PDF.

7. Il richiedente dovrà indicare il proprio recapito e, tempestivamente, l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza di contributo.

8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale dell'Ente DiSCo Lazio in Amministrazione Trasparente nella Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità".

Art. 7 – Irricevibilità e inammissibilità delle domande

1. Saranno considerate inammissibili le istanze che, a seguito della verifica preliminare, risultino presentate:

- oltre i termini stabiliti all'art. 6 punto 6 del presente avviso;
- da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 3 del presente avviso;

2. Saranno considerate inammissibili le istanze che, a seguito della verifica preliminare, risultino presentate:

- non utilizzando lo schema di cui all'allegato del presente avviso;
- non corredate di tutti i documenti indicati all'art. 6 del presente avviso;
- con periodo di svolgimento dell'evento/manifestazione diverso da quanto previsto all'art. 6 comma 5 del presente avviso, salvo quanto previsto in ipotesi di contributi straordinari di cui all'art. 9 del Regolamento per la concessione di patrocini e di contributi dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza;
- con progetti non conformi agli ambiti di intervento di cui all'art. 4 del presente avviso;
- carente/errata indicazione del/dei nominativo/i, con relativo importo/i, di eventuali sponsor privati che cofinanzieranno l'evento.

Art. 8 - Soccorso istruttorio

1. Le carenze relative a qualsiasi elemento formale dell'istanza, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della stessa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'irregolarità essenziale delle istanze è sanabile purché non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della richiesta.

3. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Ai fini della sanatoria, DiSCo assegna al richiedente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, l'Ente procede all'esclusione del richiedente dalla procedura.
- Al di fuori delle ipotesi suddette è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i richiedenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 9 - Commissione di valutazione

1 Per la valutazione delle istanze presentate, il Direttore Generale dell'Ente nomina la Commissione di cui all'art. 8 co. 4 del Regolamento dell'Ente deputata allo svolgimento dell'istruttoria delle domande pervenute e alla redazione della graduatoria delle richieste finanziabili.

2. La Commissione è composta almeno da tre componenti, di cui uno con qualifica di dirigente e due con qualifica di funzionario individuati dalla Direzione Generale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente di categoria "C".

Art. 10 - Criteri di valutazione delle domande

1. L'istruttoria formale delle domande pervenute sarà effettuata dagli uffici a cui il Direttore Generale assegna la responsabilità del procedimento. Le domande che avranno superato la fase formale dell'istruttoria saranno trasmesse alla Commissione che provvederà alla valutazione delle richieste di contributo di cui al presente avviso;

2. La valutazione si conclude con la formazione della graduatoria;

3. La Commissione valuta le richieste ammissibili attribuendo il punteggio relativo ai seguenti elementi di valutazione:

- a) chiarezza e completezza descrittiva dell'evento (da 0 a 10 punti);
 - b) rilevanza dell'interesse collettivo e ricaduta territoriale dell'iniziativa, nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi ed i programmi dell'Ente (da 0 a 25 punti);
 - c) significatività istituzionale e sociale dell'iniziativa (da 0 a 25 punti);
 - d) carattere originale e innovativo del progetto (da 0 a 10 punti);
 - e) eventuale concorso di altri soggetti pubblici ovvero riconoscimento del patrocinio da parte di altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);
 - f) percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del progetto (da 0 a 5 punti)
- i punteggi saranno assegnati sulla base dei parametri indicati nella seguente tabella:

PERCENTUALE DI CONTRIBUTO RICHIESTO RISPETTO AL CONTRIBUTO CONCEDIBILE (70% DEL COSTO COMPLESSIVO) (DA 0 A 5 PUNTI)	
a) dal 96% a 100%	0
b) dal 65% al 95%	1

c) dal 50% al 64%	2
d) dal 35% al 49%	3
e) dal 20% al 34%	4
f) sotto al 20%	5

g) capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, anche in relazione alle attività precedentemente svolte (da 0 a 5 punti);

h) tradizione pluriennale dell'evento (da 0 a 10 punti);

4. Sono dichiarate ammissibili le istanze che abbiano raggiunto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Art. 11 - Graduatoria beneficiari

1. La Commissione, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'articolo precedente, predispone la graduatoria dei beneficiari, ai sensi dei successivi commi. Nel caso di parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione prenderà in considerazione la richiesta secondo l'ordine di arrivo, di cui all'art. 6 del presente Avviso.

2. Le richieste "non ammissibili" sono rigettate dalla Commissione e non possono essere iscritte a finanziamento.

3. Le richieste "ammissibili", sono ordinate in apposita graduatoria, sulla base del punteggio attribuito. Per ciascuna richiesta verrà indicato l'importo del contributo finanziabile entro i limiti previsti nel presente Avviso.

4. Le richieste meritevoli di contributo sono finanziate, nella misura di cui all'art. 5, secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle somme disponibili.

5. La commissione a fine lavori redigerà:

- le graduatorie finali dei progetti, sulla base dei punteggi conseguiti;
- percentuale del finanziamento e relativo importo.

La suddetta documentazione, corredata dei verbali redatti, sarà trasmessa dalla Commissione con nota formale al Direttore Generale che provvederà con apposita determinazione dirigenziale a formalizzare dette risultanze.

Detto provvedimento sarà pubblicato:

- sulla pagina istituzionale dell'Ente Sezioni: "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità".

La pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i soggetti il cui progetto:

- risulti "ammesso" a contributo;
- risulti "ammesso ma non finanziato" per esaurimento delle risorse finanziarie;
- risulti "non ammesso" per non aver superato la fase di istruttoria formale.

6. Se il beneficiario ha la motivata necessità di modificare la data di svolgimento indicata nella richiesta di evento, è tenuto a comunicare tempestivamente la nuova data di svolgimento. Tale variazione potrà essere accolta solo se:

- adeguatamente motivata;
- la nuova data ricade nel periodo di validità del presente avviso;
- non è in contrasto con gli obiettivi fissati nel progetto. In caso contrario il beneficiario decade dal diritto del contributo.

7. In sede di predisposizione della graduatoria di cui al comma 1, l'ultimo degli eventi ammessi è finanziato fino a concorrenza delle risorse disponibili, anche se le stesse non sono pari all'importo del contributo richiesto.

8. Sulla base di quanto sopra stabilito, le richieste "ammissibili" possono risultare "finanziabili" o "non finanziabili". In caso di economie di spesa, le stesse potranno essere utilizzate dall'Amministrazione per l'Avviso successivo.

Art. 12 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenuti dai beneficiari e a loro intestate, nei tre mesi precedenti la data prevista per l'inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo, opportunamente documentate a mezzo di fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato esclusivo per il periodo di realizzazione dell'evento e sia analiticamente rendicontabile;
- b) noleggio di beni e fornitura di servizi;
- c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
- d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata;
- e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione finanziata;
- f) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione dell'iniziativa progettuale.

Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma;

g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) acquisto di beni mobili registrati;
- c) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
- d) mera beneficenza;
- e) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;
- f) rimborsi spese genericamente definiti;
- g) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";
- h) compensi per rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze dei soggetti beneficiari.

3. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto della percentuale massima di contribuzione prevista dal presente Avviso e dal piano economico finanziario.



4. La mancata, carente o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo.
5. L'erogazione dei contributi è subordinata all'apposita rendicontazione di cui al successivo art.12.
6. La liquidazione dei contributi da parte di DiSCo Lazio è completata entro il termine stabilito nel presente Avviso.

Art. 13 - Rendicontazione e liquidazione delle spese, revoca e decadenza

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi concessi, la rendicontazione delle spese sostenute, è presentata alla Direzione Generale – entro il termine di 6 (sei) mesi dalla conclusione dell'evento.
2. I beneficiari del contributo devono produrre la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo lo schema allegato al presente Avviso (All. B), con idonea documentazione giustificativa delle spese, scontrini fiscali, documentazione fotografica, unitamente ad una relazione descrittiva finale che evidenzia, in maniera analitica, i seguenti elementi:
 - a) l'effettiva attuazione del progetto finanziato;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) le ricadute positive sulla realtà territoriale interessata.
3. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata nel piano economico finanziario, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute.
4. Si procede alla successiva liquidazione, nei previsti limiti del contributo regionale, solo al termine delle attività previste, entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
6. In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, DiSCo procede alla revoca totale del contributo.
7. In ogni caso, l'Ente non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte dell'Ente.
8. Decadono dal beneficio del contributo assegnato i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero, senza previa autorizzazione da parte di DiSCo, modifichino sostanzialmente il programma presentato.
9. Decadono dal beneficio del contributo i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Avviso che, alla data di presentazione della rendicontazione, non risultano iscritti all'albo/registo regionale di riferimento.

Art. 14 - Controlli

1. La Direzione Generale cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.



2. L'Ente si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): protocollo@pec.laziodisco.it.

Art. 16 - Privacy e Trasparenza

1. I dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi in conformità con la normativa vigente.

2. Gli obblighi di pubblicazione, comportano la possibilità di una diffusione dei dati del progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, attraverso il sito istituzionale, anche in relazione a possibili motori di ricerca web.

3. Il Responsabile del Procedimento, per quanto previsto dal presente Avviso, è la Dott.ssa Sara Marinelli.